



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 settembre 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0182 (NLE)**

**11591/15
ADD 1**

**ENV 525
ENT 178**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 agosto 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 409 final - Annex I
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 409 final - Annex I.

All.: COM(2015) 409 final - Annex I



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.8.2015
COM(2015) 409 final

ANNEX 1

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato come segue:

Nella parte A è aggiunta la voce seguente:

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
“Esabromociclododecano” Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	247-148-4, 221-695-9	<ol style="list-style-type: none">1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01% in peso) se presente in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]2. L'uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa produzione e immissione in commercio a tal fine, è consentito a condizione che tale uso sia stato autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, o sia oggetto di una domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014, qualora debba ancora essere presa una decisione in merito. <p>L'immissione in commercio e l'uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, ai sensi del presente paragrafo sono consentiti solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla data di scadenza del periodo di</p>

		<p>riesame specificato nella decisione di autorizzazione rilasciata o alla data di ritiro di tale autorizzazione, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.</p> <p>L'immissione in commercio e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti a norma della deroga di cui al presente paragrafo, sono consentiti fino a 6 mesi dalla data di scadenza di detta deroga. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.</p> <p>3. Fatto salvo quanto disposto dalla deroga di cui al paragrafo 2, l'immissione in commercio e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso ed estruso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti prima del o il [data di entrata in vigore del presente regolamento], sono consentiti fino al [tre mesi dopo la data di entrata in vigore]. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al paragrafo 2, si applica il paragrafo 6.</p> <p>4. Gli articoli contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli già in uso prima del o il [data di entrata in vigore del presente regolamento] possono ancora essere usati e immessi in commercio e a tali articoli non si applica il paragrafo 6. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>5. Sono consentiti l'immissione in commercio e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso importati, contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, fino alla data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 2 e si applica il paragrafo 6 se tali articoli sono stati prodotti a norma dell'esenzione di cui al paragrafo 2. Detti articoli già in uso a tale data possono continuare a essere usati.</p>
--	--	--

			<p>6. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso in cui sia stato usato esabromociclododecano a norma della deroga di cui al paragrafo 2, deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.”</p>
--	--	--	---